



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 650 DEL 15/11/2016

Oggetto: xxxxx C/ ABBANOIA S.P.A. - ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA - TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO - UDIENZA DEL xx xxxx 2017 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

IL COMMISSARIO,

VISTA la Legge regionale 8 agosto 2006 n. 12;

VISTA la Legge regionale 23 settembre 2016 n. 22, recante "Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa";

VISTO il vigente Statuto dell'Azienda;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/9 del 31 maggio 2016, con la quale la Dott.ssa Simona Murroni è stata nominata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, quale Commissario Straordinario dell'AREA, per il tempo strettamente necessario alla nomina dei nuovi organi e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 592 del 01/06/2016, con la quale l'Ing. Marco Crucitti è stato nominato Direttore Generale ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 12 e del comma 1 dell'art. 13 del vigente Statuto per la durata del mandato commissariale;

SU PROPOSTA del Responsabile del Settore Controversie Civili del Servizio Affari Legali, Avv. Ivana Celena;

PREMESSO che:

- con atto di citazione per chiamata in causa, notificato all'Azienda in data 30 settembre 2016, di cui al prot. n. 36151 del 30 settembre 2016, il Sig. xxxxx, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Tola, chiedeva al Tribunale di Oristano *"in via preliminare e/o pregiudiziale: - accertare e dichiarare l'estinzione del credito vantato da Abbanoia S.p.a. nei confronti del sig. xxxxx per decorso del termine di*

prescrizione quinquennale in relazione al corrispettivo dovuto per consumo idrico per le annualità 2006, 2007 e 2008 (richiesto per la prima volta con fattura num. 201403421687 emessa in data 23 maggio 2014) e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza di legge; nel merito: - ritenere e dichiarare infondata in fatto e diritto la pretesa di pagamento di cui al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Oristano in data xx/xx xxxx 2015 num. xxx, nei confronti del sig. xxxxx xxxxx, per i motivi indicati in parte espositiva, e conseguentemente dichiarare inefficace e revocare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata, rideterminare l'importo eventualmente dovuto dal sig. xxxxx xxxxx in relazione alle pretese azionate dall'ingiungente. – ferme le conclusioni formulate nei confronti della società ingiungente e sopra riportate, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale III.mo ritenesse dovute dal sig. xxxxx xxxxx le somme di cui alla pretesa economica azionata da Abbanoa S.p.A. nella misura accertata in corso di causa, accertare e dichiarare l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA) per la Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile per l'inadempimento dell'obbligo di manutenzione dell'impianto idraulico a servizio dell'alloggio assegnato al sig. xxxxx xxxxx in xxxxx, via xxxxx num. xx e per il conseguente consumo anomalo registrato dal contatore in conseguenza della perdita idrica occulta descritta in parte espositiva e pertanto condannare la medesima AREA a pagare ad Abbanoa Sp.A. le somme riferibili al citato consumo idrico ovvero a tenere indenne il sig. xxxxx xxxxx dal pagamento delle somme eventualmente poste a suo carico a titolo di corrispettivi per consumo idrico dell'utenza al medesimo intestata. – In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”;

- con Ordinanza dell'xx xxxx 2016, notificata all'Azienda unitamente all'atto di citazione per chiamata in causa e al verbale di prima udienza (prot. n. xxxxx del xx xxxx 2016), il Tribunale ordinario di Oristano rigettava “l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. xxx/2015 del Tribunale di Oristano, depositato il xx.xx.2015”, autorizzava “la chiamata in causa, assegnando alla parte convenuta il termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la notifica dell'atto di chiamata in causa e rinviando, all'uopo, all'udienza del **xx.xx.2017, ore 9,15** (comprensivo anche del verbale di prima udienza e della presente ordinanza” e mandava “alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza”;

VISTA la nota prot. n. 38252 del 18 ottobre 2016 del Servizio Affari Legali, Settore Controversie Civili, trasmessa al Servizio Territoriale Gestione Immobili di Oristano, di

richiesta di invio di “tutta la documentazione utile” nonché di “una relazione dei fatti per cui è causa”;

RILEVATA la necessità di costituirsi nel giudizio di cui sopra;

CONDIVIDENDO la proposta del Responsabile del Settore Controversie Civili del Servizio Affari Legali, Avv. Ivana Celena;

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità sul presente atto;

D E L I B E R A

- di dare mandato al Direttore Generale di costituirsi nel giudizio promosso dal Sig. xxxxx xxxxx, con atto di citazione per chiamata in causa, nanti il Tribunale ordinario di Oristano, adottando i conseguenti atti di competenza;
- di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 3 della L.R. n.14/95.

Cagliari, 15/11/2016

IL COMMISSARIO
F.to (Dott.ssa Simona Murrone)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Ing. Marco Crucitti)